

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1759 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2023

**relativa alle norme armonizzate per le lavastoviglie per uso domestico elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2022 e del regolamento delegato (UE) 2019/2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono. L'articolo 4 e l'allegato III del regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione <sup>(3)</sup> stabiliscono i pertinenti requisiti di misurazione e calcolo per le lavastoviglie per uso domestico. L'allegato III del regolamento (UE) 2019/2022 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/341 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 di tale regolamento, un atto delegato che stabilisce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione è tenuta a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti alle norme armonizzate che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato. L'articolo 3 e l'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione <sup>(6)</sup> stabiliscono i requisiti di misurazione e calcolo per le lavastoviglie per uso domestico. L'allegato IV del regolamento (UE) 2019/2017 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

<sup>(7)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

- (3) Con decisione di esecuzione C(2020) 4329 <sup>(8)</sup>, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di revisione delle norme armonizzate esistenti per le lavastoviglie per uso domestico, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico a sostegno del regolamento (UE) 2019/2022, del regolamento delegato (UE) 2019/2023 della Commissione <sup>(9)</sup>, del regolamento delegato (UE) 2019/2017, e del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione <sup>(10)</sup>.
- (4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 4329, il Cenelec ha rivisto la norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalla norma EN 60436:2020/A11:2020 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-06, al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, apportare modifiche redazionali e allineare l'arrotondamento dei numeri comunicati alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2021/341 e dal regolamento delegato (UE) 2021/340. Ne è conseguita l'adozione della modifica EN 60436:2020/A12:2022 della suddetta norma armonizzata.
- (5) La Commissione ha esaminato, di concerto con il Cenelec, se la modifica EN 60436:2020/A12:2022 della norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalla norma EN 60436:2020/A11:2020 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-06, è conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 4329.
- (6) La norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalle norme EN 60436:2020/A11:2020 ed EN 60436:2020/A12:2022 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-06, soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2022 e nel regolamento delegato (UE) 2019/2017.
- (7) È pertanto opportuno pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il riferimento della norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalle norme EN 60436:2020/A11:2020 ed EN 60436:2020/A12:2022 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-06.
- (8) La norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalle norme EN 60436:2020/A11:2020 ed EN 60436:2020/A12:2022 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-06, sostituisce la norma armonizzata EN 60436:2020, quale modificata dalla norma EN 60436:2020/A11:2020 e rettificata dalla norma EN 60436:2020/AC:2020-6. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2017 e del regolamento (UE) 2019/2022 sono attualmente pubblicati dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/913 della Commissione <sup>(11)</sup> con limitazioni. Alla luce della modifica EN 60436:2020/A12:2022, tali limitazioni non sono più necessarie.
- (10) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/913 dato il numero di modifiche sostanziali da apportarvi.

<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione C(2020) 4329 della Commissione, dell'1 luglio 2020, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione, al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica per le lavastoviglie per uso domestico, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico a sostegno dei regolamenti (UE) 2019/2022 e (UE) 2019/2023 della Commissione e dei regolamenti delegati (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2014 della Commissione (non disponibile in italiano).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).

<sup>(10)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

<sup>(11)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/913 della Commissione, del 3 giugno 2021, relativa alle norme armonizzate per le lavastoviglie per uso domestico elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2022 e del regolamento delegato (UE) 2019/2017 (GU L 199 del 7.6.2021, pag. 13).

- (11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il riferimento della norma armonizzata di cui all'allegato I della presente decisione, per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2017, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il riferimento della norma armonizzata, di cui all'allegato II della presente decisione, per quanto riguarda la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2019/2022, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 2*

La decisione di esecuzione (UE) 2021/913 è abrogata.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

—

## ALLEGATO I

**Riferimento della norma armonizzata elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2017**

EN 60436:2020

Lavastoviglie elettriche per uso domestico – Metodi di misurazione delle prestazioni

EN 60436:2020/A11:2020

EN 60436:2020/AC:2020-06

EN 60436:2020/A12:2022

*ALLEGATO II***Riferimento della norma armonizzata elaborata a sostegno del regolamento (UE) 2019/2022**

EN 60436:2020

Lavastoviglie elettriche per uso domestico – Metodi di misurazione delle prestazioni

EN 60436:2020/A11:2020

EN 60436:2020/AC:2020-06

EN 60436:2020/A12:2022